

ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA APS

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI (All. 2 dello Statuto Nazionale)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1 Il Regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 23 co. 3 dello Statuto della Rete che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione attraverso l'adozione di regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.
- 1.2 Il presente regolamento disciplina:
 - a) lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
 - b) elezione degli organi statutari;
- 1.3 Il regolamento si applica a tutti i livelli associativi: territoriale, regionale e nazionale. Laddove sia prevista una diversificazione delle modalità di svolgimento delle Assemblee nei livelli della Rete di Slow Food Italia Aps, queste saranno disciplinate separatamente.

Art. 2 - Definizioni

- 2.1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono:
 - a) per Soci: quanti sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto;
 - b) per Organi: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo, il Collegio Nazionale dei Garanti di cui all'art. 11 dello Statuto;
 - c) per mandato elettivo si intende il periodo di quattro esercizi in cui gli Organi sono in carica, con scadenza naturale alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, art. 18 co. 3 dello Statuto.

Art. 3 - Esercizio del diritto di voto e di delega

- 3.1 La Segreteria dell'Assemblea verifica i requisiti e l'ammissibilità dei Soci al fine di validare le votazioni;
- 3.2 il diritto di voto può essere trasmesso ad un singolo Socio tramite il conferimento di delega scritta, che deve essere, di norma, trasmessa alla Segreteria secondo le modalità previste nel presente Regolamento entro e non oltre 4 (quattro) giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea e/o delle elezioni. La delega può comunque essere conferita a ridosso dell'Assemblea stessa e fino all'inizio della seduta nei casi di sopravvenuta impossibilità a partecipare;

- 3.3 ogni Socio ha diritto a un voto, in caso di delega da parte di altri associati, il socio esprime tanti voti quante sono le deleghe regolarmente conferitegli;
- 3.4 nelle Associazioni Territoriali con meno di 500 Soci, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci. Nelle Associazioni Territoriali con più di 500 Soci, ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 5 (cinque) soci;
- 3.5 all'Assemblea dei Soci del livello Territoriale partecipano tutti i soci persone fisiche e tutti i soci Ets associati attraverso il Presidente/Legale rappresentante o suo delegato;
- 3.6 il Socio Associazione Territoriale che non può partecipare all'Assemblea per l'indisponibilità del suo rappresentante, di alcuni rappresentanti o della totalità dei suoi rappresentanti può delegare in forma scritta un altro Socio o un altro rappresentante appartenente allo stesso Socio Aps secondo le seguenti modalità:
 - Socio con 1 rappresentante: delega in forma scritta ad altro Socio Aps;
 - Socio con 2 o più rappresentanti di cui almeno 1 presente: la delega è esercitabile infra-socio;
 - Socio con 2 o più rappresentanti tutti assenti: è possibile delegare un altro/i Socio/i in base al numero di rappresentanti al fine di garantire la massima espressione di voti che il Socio assente può potenzialmente esprimere.

Il Socio Aps sceglierà, sulla base delle proprie disponibilità interne, il rappresentante a cui conferire la delega previa verifica della regolarità dei requisiti e con tessera in stato di validità da più di 3 (tre) mesi

Nelle Associazioni Territoriali, ciascun delegato può rappresentare un massimo di 2 (due) delegati impossibilitati a partecipare all'Assemblea dei Soci regionale in occasione dell'Assemblea ordinaria ed un massimo di 4 (quattro) delegati in occasione dell'Assemblea per la nomina degli Organi.

- 3.7 Il socio Associazione Regionale che dovesse trovarsi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea per l'indisponibilità del suo rappresentante, di alcuni rappresentanti o della totalità dei suoi rappresentanti può delegare in forma scritta un altro Socio o un altro rappresentante appartenente allo stesso Socio Aps secondo le seguenti modalità:
 - Socio con 1 rappresentante: delega in forma scritta ad altro Socio Aps;
 - Socio con 2 o più rappresentanti di cui almeno 1 presente: la delega è esercitabile infra-socio;
 - Socio con 2 o più rappresentanti tutti assenti: è possibile delegare un altro/i Socio/i in base al numero di rappresentanti al fine di garantire la massima espressione di voti che il Socio assente può potenzialmente esprimere.

Il Socio Aps sceglierà, sulla base delle proprie disponibilità interne, il rappresentante a cui conferire la delega previa verifica della regolarità dei requisiti e con tessera in stato di validità da più di 3 (tre) mesi.

Nelle Associazioni regionali, ciascun delegato può rappresentare un massimo di 2 (due) delegati impossibilitati a partecipare all'Assemblea dei Soci nazionale in occasione dell'Assemblea ordinaria, ed un massimo di 4 (quattro) delegati in occasione dell'Assemblea straordinaria e per la nomina degli Organi.

- 3.8 i soci attivi maggiorenni (con tessera in stato di validità da più di tre mesi) e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto elettorale attivo e passivo;
- 3.9 il diritto all'elettorato attivo è esercitabile dai minorenni che abbiano compiuto 14 anni per mezzo di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- 3.10 è consentita la più ampia partecipazione alle Assemblee da parte di soggetti invitati a prenderne parte in quanto di particolare interesse per l'Associazione e di qualsiasi altro

soggetto che manifesti interesse a partecipare. I soggetti non soci non hanno diritto di voto in Assemblea.

Titolo II – Norme di voto

Art. 4 - Assemblea Ordinaria

- 4.1 Delibera secondo le modalità previste all'art. 12 dello Statuto sociale;
- 4.2 è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è di norma presieduta dallo stesso;
- 4.3 delibera con la maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione; delibera con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione;
- 4.4 qualora l'Assemblea si consideri valida in seconda convocazione, è d'obbligo attestare nel verbale che la seduta in prima convocazione è "andata deserta";
- 4.5 all'Assemblea dei Soci del livello Regionale partecipano i rappresentanti delle Associazioni Territoriali designati secondo i seguenti criteri di rappresentanza e secondo il numero dei soci attivi al 31 dicembre di ciascun esercizio:
 - da 30 a 70 soci, 1 rappresentante per Associazione Territoriale
 - da 71 a 150 soci, 2 rappresentanti per Associazione Territoriale
 - da 151 a 300 soci, 3 rappresentanti per Associazione Territoriale
 - da 301 a 500 soci, 4 rappresentanti per Associazione Territoriale
 - da 501 a 700 soci, 5 rappresentanti per Associazione Territoriale
 - oltre 701 soci, 6 rappresentanti per associazione Territoriale;
- 4.6 all'Assemblea dei Soci del livello Nazionale partecipano i rappresentanti delle Associazioni Regionali designati secondo i seguenti criteri di rappresentanza e secondo il numero dei soci attivi al 31 dicembre di ciascun esercizio:
 - da 90 a 1000 soci, 1 rappresentante per Associazione Regionale
 - da 1001 a 2500 soci, 2 rappresentanti per Associazione Regionale
 - da 2501 a 4000 soci, 3 rappresentanti per Associazione Regionale
 - oltre 4001 soci, 4 rappresentanti per Associazione Regionale;
- 4.7 l'Assemblea è regolarmente convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica, purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto. È consentito darne ampia diffusione attraverso diversi canali a disposizione del Consiglio Direttivo a condizione che questi mezzi non siano sostitutivi della convocazione ordinaria da inviarsi a tutti gli associati tramite posta o e-mail. Non sono ritenute valide, ad esempio, convocazioni pubblicate esclusivamente sul sito dell'ente, sui canali social o altro, strumenti che non garantiscono il raggiungimento dell'informativa a tutti i Soci.
- 4.8 l'Assemblea si svolge con le seguenti modalità:
 - a) prima dell'inizio della seduta la Segreteria o il Presidente verifica:
 - la regolarità della convocazione;
 - la presenza di Soci qualificati secondo i requisiti statutari: regolarità con il pagamento della quota associativa; iscrizione dei Soci nel libro degli associati da almeno tre mesi;
 - la verifica e conferma dell'invio, e conseguente ricezione da parte dei Soci, dei documenti utili alla discussione;

b) prima di avviare i lavori assembleari, il Presidente nomina il Segretario verbalizzante:

- il segretario verbalizzante provvede alla redazione del verbale riportando i nomi dei membri del Consiglio Direttivo presenti, dei Soci presenti e degli eventuali partecipanti senza diritto di voto;
- il verbale deve contenere un breve resoconto dei fatti, le questioni trattate e le deliberazioni dell'Assemblea;
- ciascun componente l'Assemblea può richiedere che negli atti venga riportata per intero la sua/le sue dichiarazioni;
- i verbali delle Assemblee sono riuniti in appositi volumi secondo l'indice cronologico, le pagine sono numerate progressivamente, vengono conservati presso la Segreteria dell'Associazione;
- i verbali delle sedute assembleari sono accessibili ai Soci che ne fanno richiesta come previsto all'art. 6.1 lett. c) come da disposizioni dell'art. 15 del Codice del Terzo settore;
- con l'approvazione di tutti i presenti, per esigenze di verbalizzazione e per maggiore documentazione dei lavori assembleari, la seduta può essere registrata digitalmente.

c) il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno.

4.9 il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del verbale della seduta precedente:

- il verbale della seduta precedente è inviato ai soci entro 7 giorni dal termine dell'Assemblea;
- i Soci possono, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale, chiedere integrazioni e/o correzioni il cui accoglimento verrà valutato dal segretario verbalizzante sulla base dell'effettiva coerenza tra l'integrazione e/o correzione richiesta e i fatti effettivamente registrati durante l'Assemblea;
- trascorsi 15 giorni dall'invio del verbale dell'Assemblea ai Soci, il verbale viene considerato definitivo e portato in approvazione alla prima seduta utile.

4.9 nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 5 - Assemblea Straordinaria

5.1 L'Assemblea si definisce straordinaria quando è chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:

- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione.

5.2 Per le modifiche statutarie, l'Associazione vota con la maggioranza degli aventi diritto;

5.3 per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea vota con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci;

5.4 per le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea Straordinaria valgono le regole di cui all'art. 12 dello Statuto della Rete e, nello specifico, il punto 4 – Assemblea Ordinaria del presente Regolamento.

Titolo III – Elezione degli Organi dei livelli della Rete

Art. 6 - Incompatibilità ed esclusioni dalle cariche

- 6.1 L'eventuale titolarità di cariche presso altri enti, società, associazioni, Enti del Terzo settore che perseguono scopi e attività analoghe e in concorrenza con Slow Food Italia Aps, sono incompatibili e determinano la decadenza dalla carica;
- 6.2 la titolarità di cariche in partiti e movimenti politici determina la decadenza dalla carica;
- 6.3 qualsiasi altra disposizione è rimandata al capitolo "Conflitto di interessi" del Codice Etico adottato.

Art. 7 - Elezioni degli Organi statutari

- 7.1 La lista, o le liste, dei candidati che si propongono a nuovo Consiglio Direttivo nazionale deve essere presentata al Consiglio Direttivo in carica all'indirizzo presidenza@slowfood.it entro i termini e secondo le modalità previste dall'Assemblea nazionale;
- 7.2 la lista, o le liste, dei candidati che si propongono a nuovo Consiglio Direttivo territoriale, deve essere presentata ai Consigli Direttivi in carica e per conoscenza trasmesse ai Consigli Direttivi regionale e nazionale entro i termini e secondo le modalità previste con apposita delibera dall'Assemblea nazionale;
- 7.3 la lista, o le liste, dei candidati che si propongono a nuovo Consiglio Direttivo regionale, deve essere presentata ai Consigli Direttivi in carica e per conoscenza trasmesse al Consiglio Direttivo nazionale entro i termini e secondo le modalità previste con apposita delibera dall'Assemblea nazionale;
- 7.4 le candidature al Consiglio Direttivo di tutti i livelli della Rete devono essere accompagnate dal documento politico programmatico di mandato, dalla presentazione dei candidati e dalla proposta di attribuzione delle cariche di Presidente e Vicepresidente;
- 7.5 la lista dei candidati a comporre il Consiglio Direttivo nazionale è da intendersi composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri da individuarsi tra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli Enti giuridici soci, ai sensi dell'art. 18.1 del vigente Statuto;
- 7.6 la lista dei candidati a comporre il Consiglio Direttivo regionale e territoriale è da intendersi composta a un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri da individuarsi tra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli Enti giuridici soci, ai sensi dell'art. 18.1 del vigente Statuto;
- 7.7 la lista dei candidati a nuovo Organo di controllo andrà presentata entro i termini e le modalità previste dall'Assemblea nazionale, con apposita delibera, al Consiglio Direttivo in carica all'indirizzo presidenza@slowfood.it. Ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti;
- 7.8 la lista dei candidati a nuovo Collegio nazionale dei garanti andrà presentata entro i termini e le modalità previste con apposita delibera dell'Assemblea nazionale al Consiglio Direttivo in carica all'indirizzo presidenza@slowfood.it. Ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, il Collegio nazionale dei garanti è composto in numero dispari da massimo 5 (cinque) membri e 2 (due) supplenti;

- 7.9 la composizione delle cariche amministrative della Rete, a tutti i livelli, deve tenere conto dei principi di egualanza e di non discriminazione e, laddove possibile, tenere conto delle proporzioni in termine di genere e di età. Non è consentito il cumulo delle cariche in capo ad un unico soggetto;
- 7.10 i componenti di tutte le cariche statutarie della Rete, a tutti i livelli, devono rispondere ai requisiti richiesti dal Codice del Terzo settore e rispondono ai requisiti previsti dall'art. 2382 del Codice civile;
- 7.11 tutti gli organi eletti nominano il Presidente ed eventuali altre cariche nella prima riunione convocata dall'eletto più anziano d'età entro 15 giorni dall'Assemblea, a meno che la riunione avvenga in forma totalitaria (alla presenza di tutti i membri di ciascun organo) al termine delle operazioni assembleari;
- 7.12 l'Assemblea per il rinnovo degli Organi statutari di tutti i livelli della Rete è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in prima e in seconda convocazione in seguito ad apposita delibera del Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui allo Statuto e al presente Regolamento.
- 7.13 all'Assemblea nazionale partecipano tutti i delegati dei soci delle Associazioni di livello regionale, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- 7.14 l'ordine del giorno dell'Assemblea per il rinnovo degli Organi statutari di tutti i livelli della Rete, tra i punti in discussione, deve prevedere:
 - a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
 - b) la presentazione del documento politico-programmatico dell'Associazione redatto secondo quanto previsto dalle linee guida rese disponibili dal Consiglio Direttivo uscente;
 - c) l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'esercizio (qualora non già approvato);
 - d) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e) la nomina dell'Organo di controllo (al livello nazionale);
 - f) la nomina del Collegio nazionale dei garanti (al livello nazionale);
 - g) la nomina della società di revisione dei conti (al livello nazionale);
- 7.15 le modalità e i tempi di svolgimento dell'Assemblea devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati iscritti e ai rappresentanti delle associazioni/enti invitati;
- 7.16 il Consiglio Direttivo può individuare eventuali invitati, senza diritto di voto;
- 7.17 tutti i delegati devono essere iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento di ammissione dei soci;
- 7.18 il livello Nazionale, in apertura dell'Assemblea, pone ai voti su proposta del Presidente, la composizione della Commissione Elettorale Nazionale;
- 7.19 in apertura dell'Assemblea viene posta ai voti, su proposta del Presidente, la composizione della Commissione Statuto (a livello nazionale), con il compito di provvedere all'analisi e valutazione delle proposte di adeguamento dello Statuto pervenute dal Consiglio Direttivo nazionale e dai delegati. La Commissione Statuto valuterà l'adeguatezza e la rispondenza alle normative vigenti presentando le eventuali proposte di variazione all'Assemblea;
- 7.20 in apertura dell'Assemblea, su invito del Presidente, i "portavoce" delle proposte di lista presentano i documenti politico-programmatici collegati alle proposte di candidatura.

Ad ogni candidatura è assicurata pari opportunità di esposizione del proprio documento;

7.21 per le modalità di convocazione e svolgimento dell’Assemblea, si vedano il punto 4 – Assemblea Ordinaria del presente Regolamento.

Art. 8 - Rappresentanze alle Assemblee per la nomina degli Organi

8.1 Le Assemblee per la nomina degli Organi prevedono, in deroga a quanto previsto agli artt. 4.5 e 4.6 del presente Regolamento, la più ampia partecipazione degli associati.

8.2 Il livello territoriale esprime i seguenti delegati all’Assemblea Regionale:

- Da 30 a 50 soci, 1 rappresentante per Associazione territoriale
- Da 51 a 80 soci, 2 rappresentanti per Associazione territoriale
- Da 81 a 110 soci, 3 rappresentanti per Associazione territoriale
- Da 111 a 150 soci, 4 rappresentanti per Associazione territoriale
- Da 151 a 200 soci, 5 rappresentanti per Associazione territoriale
- Da 201 a 300 soci, 6 rappresentanti per Associazione territoriale
- Da 301 a 400 soci, 7 rappresentanti per Associazione territoriale
- Da 401 a 500 soci, 8 rappresentanti per Associazione territoriale
- Oltre 501 soci, 9 rappresentanti per Associazione territoriale

8.3 Il livello regionale esprime i seguenti delegati all’Assemblea nazionale:

- Da 1 a 500 soci, 15 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 501 a 750 soci, 22 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 751 a 1000 soci, 30 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 1001 a 1250 soci, 35 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 1251 a 1500 soci, 40 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 1501 a 1750 soci, 47 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 1751 a 2000 soci, 55 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 2001 a 2250 soci, 60 rappresentanti per Associazione Regionale
- Da 2251 a 2500 soci, 65 rappresentanti per Associazione Regionale
- Oltre 2501 soci, 70 rappresentanti per Associazione Regionale.

8.4 Le proposte di delegati, da parte dell’Assemblea territoriale, in rappresentanza dell’Associazione regionale di riferimento (con relative deleghe) vengono elette con, indicativamente, le stesse rappresentanze numeriche per la partecipazione all’Assemblea Nazionale.

Art. 9 - Commissione elettorale

9.1 È nominata dall’Assemblea ed è composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione all’atto della nomina;

9.2 elegge al suo interno il Presidente che relazionerà all’Assemblea sulle proposte di candidatura e sullo svolgimento dei lavori;

9.3 ai lavori della Commissione elettorale partecipa un rappresentante per ogni proposta di candidatura a Consiglio Direttivo.

9.4 Per lo svolgimento dei suoi lavori e in merito alle decisioni che assume, si ispira al principio di garanzia del più ampio consenso;

9.5 relaziona all’Assemblea in merito:

- alle proposte di candidatura a Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto dal presente regolamento;
- alla proposta di candidati membri del Collegio nazionale dei Garanti, dell'Organo di controllo e della società di revisione (al livello nazionale), sulla base di quanto previsto dal presente regolamento;
- alla formazione ed elezione di eventuali ulteriori organi dirigenti nazionali, qualora durante il percorso di avvicinamento all'Assemblea, attraverso il coinvolgimento dell'Associazione tutta, ve ne sia individuata la necessità;
- Il Presidente del Collegio nazionale dei Garanti partecipa in qualità di invitato ai lavori della Commissione Elettorale (per l'elezione degli Organi a livello nazionale) e ne garantisce il corretto svolgimento.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 10 – Entrata in vigore

10.1 Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dei Soci Nazionale ed entra in vigore entro trenta giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 11 – Pubblicità, divulgazione e applicazione

11.1 È pubblicato sul sito di Slow Food Italia Aps: www.slowfood.it

11.2 è adottato e applicato a tutti i livelli della Rete.

Approvato dall'Assemblea Nazionale in data 22 giugno 2024